

## **Il diritto del lavoro e la guerra tra “positivismo giuridico” e “giusnaturalismo”**

(di Guido Vidiri, Già presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione)

L'Autore esamina nel suo saggio le ricadute del Covid-19 e della guerra Russia-Ucraina sul diritto del lavoro, in termini di limitazioni del diritto alla libertà d'impresa e del diritto al lavoro. Nello specifico l'Autore addebita a politiche dirigistiche dei governi, che si sono succedute durante la pandemia, di avere ripetutamente fatto ricorso ai DPCM, imponendo illegittimamente, stante la loro natura di atti amministrativi, lunghi periodi di lockdown alle imprese con il divieto di licenziamenti per motivi economici. Con riferimento alla guerra l'Autore evidenzia che le sanzioni contro la Russia decise dall'Unione Europea, per la asimmetria degli effetti prodotti tra i diversi Stati ad essa aderenti, causano al nostro Paese, per la carenza di fonti energetiche, gravi danni per le medie e piccole imprese, costrette a cessare o ridurre le loro attività con un conseguenziale aumento della disoccupazione e con negative ripercussioni sull'intero assetto delle relazioni industriali.

**Parole chiave:** lavoro – impresa – libertà – sanzioni economiche.

### **Labor law and war, between legal positivism and jusnaturalism**

The author analyzes in his essay the fallout of Covid-19 and the Russia-Ukraine war on labor law, in terms of limitations on the right to freedom of enterprise and the right to work. Specifically, the Author accuses the management policies of governments, which occurred during the pandemic, for having repeatedly provide for DPCM, illegally imposing, given their nature of administrative acts, long lockdown periods with the prohibition of dismissal for trade – related redundancies. With reference to the War, the Author highlights that the penalties against Russia decided by the European Union, due to the asymmetry of the effects produced between the various states adhering to it, cause our country, due to the lack of energy sources, serious damages to the medium and small enterprises, forced to cease or reduce their activities with a consequential increase of unemployment and with negative repercussions on the entire structure of industrial relations.

**Keywords:** work – enterprise – freedom – economic sanctions.

### **SOMMARIO:**

1. Il Lavoro e la c.d. arte civile - 2. Il lavoro e la Nouvelle Histoire - 3. Il lavoro e la guerra tra “positivismo giuridico” e “giusnaturalismo” - 4. Il pensiero unico e le libertà: qualche minima riflessione per mero ed unico svago dell'intelletto - NOTE

#### **1. Il Lavoro e la c.d. arte civile**

L'allegoria e gli effetti del buono e cattivo governo sono l'oggetto di un ciclo di affreschi, conservato nel Palazzo Pubblico di Siena, di Ambrogio Lorenzetti che –avendo l'intento di ispirare i nove governanti della città toscana – raffigura quattro scene disposte nella parte superiore di tre pareti di una stanza rettangolare (detta sala del Consiglio dei nove o della pace) del suddetto edificio.

Nel rappresentare gli effetti del buon governo (città prospere e campagne ben coltivate, benessere, gioia, allegria), il pittore senese pone in posizione elevata la Sapienza divina, verso la quale la Giustizia volge il suo sguardo essendo delegata a svolgere la difficile funzione del giudicare.

Nel fotografare gli effetti del cattivo governo (tirannia, carestia, assassini, guerre) l'artista invece pone in posizione ben più in basso, sotto il tiranno, la Giustizia, che non appare più in trono, ma soggiogata, con l'aria mesta e con i piatti della bilancia non più in equilibrio, ma gettati a terra, così dimostrando il suo intento volto a rimarcare che solo se l'amministrazione della cosa pubblica si fonda su principi di giustizia sociale, la collettività dei cittadini ne trae indubbi e costanti benefici.

Il riferimento al ciclo di affreschi di uno dei più noti pittori della scuola senese non deve sembrare inconferente con le complesse questioni giuridiche trattate nel presente studio.

Ed invero, la c.d. arte civile – pure per quanto attiene al lavoro in tutte le sue molteplici attività [1] – con la forza evocativa delle sue immagini può infrangere le solide barriere del tempo suscitando riflessioni su tematiche che, per vedere coinvolto l'uomo come individuo e come componente della comunità, non possono risultare indifferenti alla sensibilità dei giuristi su materie aventi spesso rilevanti ricadute sul versante socio-economico di ciascun componente della cittadinanza [2].

Per di più l'allegoria del buono e cattivo governo attesta in maniera visibile e plastica che le leggi ed i poteri dei governanti hanno da sempre avuto un ambito territoriale ben definito e spesso limitato unicamente all'interno di comunità locali [3].

Nell'attuale momento storico, ben diverso dal passato, l'ambito di operatività degli ordinamenti si estende ben al di là degli stessi confini statali, determinando per tale ragione problematiche di accentuata complessità per non essere stata ancora definita una gerarchia tra numerose fonti normative [4]. Causa sicuramente di non secondaria rilevanza per un euro-diritto che, privo di una propria Costituzione e di propri codici non si è dimostrato sinora idoneo ad armonizzare le norme sovranazionali con le legislazioni dei singoli Stati dell'Unione europea. Il che ha creato incertezze ed ostacoli al "buon governo" delle singole collettività, indispensabile, unitamente a leggi chiare ed efficaci, per una Europa che voglia essere effettivamente solidale in tutte le sue componenti e non invece fonte di disuguaglianze, di conflittualità tra popoli e finanche di guerre [5].

## **2. Il lavoro e la Nouvelle Histoire**

Nel corso del secolo scorso è sorta intorno ad un gruppo di studiosi ed intellettuali francesi una importante scuola storiografica caratterizzata per la sua forza innovativa [6].

Un tale storicismo ha nei primi anni del novecento praticato e sperimentato proprie modalità di ricostruzione della evoluzione delle più diverse discipline del sapere (ad esempio: la geopolitica economica, la sociologia, la psicanalisi e la medicina, tutte nelle loro differenti versioni), introducendo una rivoluzione metodologica nei criteri di indagine al fine di accrescere e migliorare lo spazio della conoscenza attraverso la narrazione degli accadimenti quotidiani tanto da porsi in contrapposizione all'imperante storicismo tradizionale che da sempre ha creato incertezze specialmente in presenza di eventi imprevisti, con gravi e perduranti ricadute sul contesto socio-economico della collettività [7].

Quanto detto induce ad evidenziare come sulla base dei dettati della *Nouvelle Histoire* il suddetto storicismo induce – negli attuali tempi di pandemia e di guerra – a rifuggire dai condizionamenti dell'industria mediatica dei Paesi dell'Unione Europea. Di una Unione cioè che, per articolarsi in un ordinamento a più livelli, non è riuscita a divenire una Unione di popoli solidali, mancando di una propria Costituzione e di fonti normative prive della necessaria chiarezza. Per tale ragione si è caratterizzata in senso negativo per non essere né uno "Stato unico", né una "Federazione" né una "Confederazione". È una "Unione" infatti che è "in permanente ricerca di se stessa e dei suoi originari

valori", e che non ha potuto sinora realizzare le finalità per cui è nata avendo applicato politiche dirigistiche, prive di progettualità e per non avere ciascuno dei Paesi ad essa aderenti dimostrato la medesima disponibilità nel cedere i propri spazi di sovranità.

Di certo un simile assetto ordinamentale ha rappresentato una causa non secondaria delle pesanti ricadute sul versante socio-economico vanificando, soprattutto nei Paesi economicamente più fragili dell'Unione, i valori ed i principi posti a base della civiltà occidentale e della sua cultura [8].

In tale contesto, la "Nuova storiografia" ha il merito di legittimare scientificamente una lettura del passato del tutto innovatrice perché irrompe, in una irrigidita rivisitazione degli eventi, ponendo attenzione a quanto accade giorno per giorno e non "vendendo" pubblicamente affidamenti e speranze spesso fallaci ed un futuro di "vite felici", sovente reclamizzato in progetti ed in scritti custoditi nelle fredde e lontane stanze di qualche celebre ed accreditata Accademia [9].

Oggi più di ieri sono utili dunque un riflessivo esame ed una continua valutazione su quanto emerge nella realtà fattuale con specifico riferimento: al "testo letterale" degli atti di qualunque genere e natura (leggi, decisioni giudiziarie, dpcm, atti pubblici, documenti ufficiali, testimonianze dirette, atti notarili, registri della chiesa, ecc.); ai rilevanti eventi quotidiani (il vivere giornaliero, le forme organizzative della collettività, le prassi e le consuetudini che permangono a lungo in ciascun Paese, ecc.); ed alla documentazione acquisita da coloro che in tempi drammatici (giornalisti, fotoreporter, inviati di guerra, ecc.) con coraggio, con professionalità e con una doverosa obbiettività rendono visibili le quotidiane paure, il dolore, le fragilità delle fasce più deboli delle popolazioni e le sofferenze delle famiglie, private drammaticamente dei loro cari.

Effetti questi riscontrabili seppure con modalità ed in tempi diversi, sia durante la pandemia da Covid-19 e sia nel corso della guerra russo-ucraina, la cui drammaticità è contrassegnata per essere nello stesso tempo una guerra fratricida ed a sfondo religioso. L'esito di tale guerra è incerto come sono incerte le sue conseguenze non essendo possibile conoscere in che misura il futuro si differenzierà dal presente e se si assisterà o meno al definitivo tramonto dell'Occidente ed alla irreversibile perdita dei suoi tradizionali e secolari valori.

E questo a seguito di un Europa che ha risentito negativamente dell'assenza di *leaders* carismatici, capaci di programmazioni a lungo termine, e della mancanza di governanti e diplomatici abituati al linguaggio di una *wise policy*, inidonei come tali a ricercare ragionevoli soluzioni per una pace giusta.

Considerazioni queste che contribuiscono a comprendere le colpe di un Occidente, che nel tempo ha trasformato gli organismi nati per ricercare e garantire la pace in apparati ideologici, rivolti ad estendere ed accrescere in un mondo globalizzato l'influenza dell'America Settentrionale verso l'Est unitamente al potere già acquisito nell'Occidente nell'ottica di un mondo preferibilmente monopolare e comunque diverso [10]. Apparati che, nel corso degli anni, col silenzio ed attraverso perduranti condotte oscure e non trasparenti hanno, per perseguire tali finalità, operato attivamente in guerre per procura ed ad iniziativa di Potenze, che lontane dal terreno degli scontri, hanno – per propri interessi economici e geo-politici ben individuabili – armato e militarizzato popoli e Stati con l'intento di raggiungere ad ogni costo e con ogni mezzo il programmato nuovo ordine mondiale. Ed a tanto si cerca di giungere mediante un atlantismo che indifferente alla pace è di fatto interessato – è bene ribadirlo – ad acquisire maggiori poteri decisori e contrattuali in un mercato senza limiti territoriali perché globalizzato [11].

Condizioni queste però che, per una eterogenesi dei fini, hanno fatto già rinascere, in alcuni casi, e sperimentare in altri, governi autarchici e Stati sovrani. In estrema sintesi ed a corollario di quanto sinora detto può dunque affermarsi che a fronte di eventi dalle drammatiche conseguenze e destinati a perdurare, la vita è sospesa e con essa sono sospese la Giustizia, le libertà, la legalità e ogni certezza come del resto avviene nelle guerre, la cui storia è sempre scritta dal vincitore, il quale

impone le sue regole chiedendone l'osservanza e consegnando così all'oblio le ragioni e con esse i delitti ed i crimini commessi" [12]. Eventi questi che devono interrogare la politica dei governi, i sociologi, gli economisti ed anche i giuristi, e tra questi anche i giuslavoristi, il cui compito è quello di contribuire a disegnare un "nuovo diritto del lavoro".

Nuovo diritto che – in tempi difficili e dal futuro incerto – deve ridisegnare un chiaro e funzionante assetto normativo finalizzato alla individuazione di un "equo bilanciamento tra il diritto alla libertà di impresa, il diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza". Diritti tutti questi a copertura costituzionale che sempre più frequentemente vengono violati anche dalle "Democrazie liberali" [13].

### **3. Il lavoro e la guerra tra "positivismo giuridico" e "giusnaturalismo"**

L'esigenza di un *iter* argomentativo chiaro, ed in coerenza con quanto già detto, induce dapprima ad esaminare gli effetti negativi che si sono avuti ai danni delle imprese e dei lavoratori nel corso della pandemia Covid-19 e successivamente della guerra; ed a valutare poi l'impatto che tali effetti hanno avuto sulla tenuta anche temporale del diritto statale e delle fonti normative dell'Unione Europea.

Le crudeltà, i crimini ed il numero dei morti addebitabili agli indicati tragici accadimenti richiamano alla memoria gli orrori simili a quelli di ogni guerra civile a sfondo religioso. Eventi che devono essere valutati senza partigianeria perché destinati a determinare il passaggio tra il passato ed il futuro dal momento che il mondo intero con ogni probabilità sarà diverso.

Ciò costringe – è bene ribadirlo – le Istituzioni tutte, la politica e non da ultimo anche chi è chiamato ad amministrare giustizia a spezzare la catena degli infingimenti, delle ipocrisie, delle furbizie, della storica ed indissolubile fedeltà a partiti o organizzazioni sindacali, al fine di individuare le debolezze, le carenze e la fragilità dell'attuale assetto ordinamentale. È più che probabile infatti che il futuro imporrà in molti Paesi di fare fronte ad una "economia di guerra", in ragione di una globalizzazione che ha già messo in luce, le proprie negatività, perché, da un lato, ha consentito e spesso agevolato "la libera" ed "irregolare" mobilità dei capitali e, dall'altro, ha finito di fatto per penalizzare le piccole e medie imprese e le fasce più deboli di lavoratori praticando politiche economiche e sociali, che – per essere inadeguate ed inefficaci e prive di alcuna progettualità – hanno già provocato pericolosi ed imprevedibili contraccolpi in molti Stati dell'Unione [14].

È stato scritto: che ogni epoca ha l'impressione precisa di essere epoca di transizione, e di crisi; che è ovvio che la storia si presenti proprio come "crisi continua" attraverso la quale, faticosamente, dal presente "nasce l'avvenire" [15]; che l'uomo trova in sé il "solo responsabile" dell'origine reale di ogni estrema incertezza anche se è poi riuscito a svincolarsi ed a rendersi indipendente da ogni valore di trascendenza e finanche da ogni valore tendenzialmente spirituale [16].

Alle stregua delle considerazioni sinora fatte ed in continuità logica con il *fil rouge* del presente studio è opportuno premettere che non si intende in alcun modo alimentare in questa sede l'attuale vivace e perdurante dibattito in cui predomina il pensiero unico che ha visto nella presente guerra: da una parte, "un "aggressore" reputato il "male assoluto" e che, dall'altro, ha già gratificato invece "l'agredito", come un "eroe nazionale" destinato a passare alla storia per avere contribuito a cambiare il mondo intero, rendendolo più libero [17].

Non si intende in questa sede soffermarsi su chi ha commesso crimini di guerra e su chi ne dovrà rispondere perché – come insegna la "storia vera" e non quella "raccontata", la guerra è materia non di giuristi dal momento che in essa – più che in ogni altra drammatica vicenda – "morale", "diritto" e "coscienza giuridica" sono "maggiormente distanti" [18].

Ogni giudizio pertanto che richiama la trascendenza o la religione va sospeso dovendosi affidare, con la forza della speranza, ad approdi rassicuranti privilegiando i canoni di un positivismo

intelligente in luogo di quelli di un giusnaturalismo che "accarezza emozioni e sentimenti" inseguendo utopie che, con lo svanire in tempi brevi, si traducono spesso in tragedie [19].

È da augurarsi dunque che non sia considerato un riprovevole e censurabile azzardo l'affermare ed il credere: che la guerra in atto attesti una autocertificazione dell'avvenuto tramonto dell'Occidente previsto e profetizzato in un passato lontano; e che attualmente si sia già consumato il "fallimento di una Unione", che nei desiderata dei suoi Costituenti, doveva rappresentare una "Unione di popoli solidali ed uniti nella pace", divenuta poi una "mera aggregazione di popoli", in permanente ricerca di una identità e senza – è necessario ripeterlo – una Costituzione e Codici unificanti sulla base di valori civili, culturali e religiosi su cui regolare il presente e programmare il futuro sul versante geo-politico e su quello economico [20].

In tale contesto non sarà di secondario rilievo il contributo che il giuslavorista, anche egli alla ricerca di se stesso, sarà tenuto a dare nel difficile compito di rendere il diritto del lavoro un diritto valoriale senza così scivolare nell'eclissi del diritto tutto o nel nichilismo giuridico [21].

#### **4. Il pensiero unico e le libertà: qualche minima riflessione per mero ed unico svago dell'intelletto**

class="WordSection1">

Non si dicono tante bugie come prima delle elezioni, durante le guerre, e dopo la caccia. Parole queste pronunziate in un lontanissimo passato ed attribuite ad un celebre politico che ha avuto un ruolo determinante nella Storia del suo Paese [22].

Le poche parole riportate seppure nella loro "semplicità" ed "ironica ragionevolezza" sono sufficienti a far comprendere che la guerra tra Russia e Ucraina, come le altre guerre moderne, si caratterizza per l'utilizzazione, a fini giustificativi e propagandistici, di un linguaggio spesso ambiguo, indecifrabile e che, per essere piegato agli specifici interessi di ciascuno dei belligeranti, crea incertezze ostacolando con queste incertezze la ricerca della verità.

Effetti questi derivanti su un piano più generale anche dal c.d. "pensiero unico" che, se supportato da rigide opzioni culturali e da pregiudizi, può finire nel tempo per indebolire le democrazie limitando le libertà individuali a seguito di politiche dirigistiche e di una narrazione storica alterata ed inveritiera [23].

Non è certo privo di fondamento l'assunto che il pensiero unico ed il linguaggio politicamente corretto hanno – sia durante la pandemia che nel corso della successiva guerra – limitato con modalità diverse la libertà di pensiero e con essa anche le altre libertà individuali in palese violazione della Costituzione.

Ed invero il linguaggio che non parla alla sovranità dell'individuo ma parla solo e costantemente alla collettività per acquisirne il consenso, attraverso formule ossessivamente ripetute che nulla significano [24], ha finito per penalizzare, con i licenziamenti (individuali o collettivi) e con severe sanzioni economiche, quei lavoratori che in assenza del *green pass* non hanno potuto svolgere la propria attività. E questo in palese violazione dei diritti inderogabili di ogni singolo lavoratore, che si è visto illegittimamente discriminato rispetto agli altri cittadini, anche nel vivere la sua quotidianità.

Violazioni analoghe si sono avute ad opera di numerosi atti amministrativi, quali i DPCM, che nel disporre per lunghi periodi il *lockdown* con il blocco dei licenziamenti, hanno violato il diritto alla libertà d'impresa (art. 41, comma 1, Cost.) ed il diritto al lavoro (art. 1 e 4 Cost.), con l'effetto della chiusura di molte piccole imprese e della crescita della disoccupazione [25].

Ragioni queste che nello specifico inducono a rimarcare ancora una volta come i numerosi DPCM hanno limitato oltre la libertà d'impresa pure altre libertà, in violazione del comma 2 dell'art. 13 Cost., che proibisce "ogni limitazione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge" [26]. Per di più la libertà di impresa continua a trovare nel suo esercizio tanti "lacci" e "laccioli" che pongono ostacoli a tutti coloro che vogliono operare in un mercato libero, necessario per garantire un sistema compiuto di libertà e per pervenire ad un assetto delle relazioni industriali volto a rendere competitive le imprese e ad incentivarne gli investimenti [27].

E questo in un contesto istituzionale che ha portato ad affermare, con l'autorevolezza di un noto storico, che nel Paese vi è stata una "*Dittatura costituzionale*" [28].

Nel sintetizzare in breve quanto detto, può affermarsi che la recente guerra tra Russia ed Ucraina è stata voluta, preparata ed organizzata soprattutto dagli Stati Uniti d'America all'evidente fine di accrescere attraverso il diretto coinvolgimento di un Paese e di un popolo lontano, la propria influenza sull'intero Occidente. E questo nell'ottica di disegnare un nuovo mondo unipolare da raggiungere in ogni caso e con ogni mezzo sino all'esito vittorioso di una guerra destinata nel suo perdurare a vedere crescere gli errori, i crimini e le morti.

Come si è già rilevato, gli effetti asimmetrici di questa guerra finiranno per penalizzare maggiormente i Paesi economicamente più deboli e questo dimostra che l'Unione Europea, nata per unire e non dividere, per difendere le libertà, l'uguaglianza e la pace ha di fatto perseguito finalità opposte a quelle che ne sono state le sue ragioni fondanti [29].

Del resto sono ben note le critiche che hanno investito l'Unione Europea per non essere riuscita ad essere solidale e si sono da tempo anche individuate le riforme necessarie per un nuovo assetto ordinamentale che faccia divenire l'Europa una Unione di popoli solidali ed in pace.

Affinché al "Tramonto dell'Occidente", con la perdita della sua civiltà e dei suoi valori anche religiosi, possa seguire un domani nel quale l'Europa riacquisti i valori di una civiltà perduta si richiede che l'Italia non sia più un Paese in cui permangano: "l'eclissi del Costituzionalismo", che ha portato ad una "libera interpretazione" di norme fondamentali della Carta Costituzione, lette con gli occhiali dell'ideologia; una politica dirigistica che – sulla base di una "ritenuta emergenza" accreditata da un pensiero unico – sfoci in una "Democrazia Commissariata", deputata a "legittimare" la violazione di diritti inderogabili del lavoratore; una Corte Costituzionale che si erge a Giudice Sovrano, divenendo di fatto e sempre più spesso, con le sue sentenze creative, "un legislatore"; ed infine una Giustizia che da lungo tempo rende "meramente programmatici" i precetti del primo e secondo comma dell'art. 111 Cost., che vengono spesso disattesi da processi di lunga durata svolti davanti a giudici né "terzi" né "imparziali".

Da qui l'indifferibilità di "radicali e strutturali riforme" della Giustizia da troppo tempo da tutti reclamate e che sinora però non hanno trovato attuazione alcuna" [30].

E per terminare queste pagine scritte solo "per mero svago dell'intelletto" è lecito quanto meno dubitare, seppure nell'incomprensibile mutismo della scienza giuridica, che la Repubblica italiana si stia – con la crescita esponenziale dei poteri dei suoi Presidenti ed attraverso una "lettura extratestuale del dato normativo della Carta" – trasformando di fatto in una "Repubblica Presidenziale".

<

NOTE

[1] Dal 1991 sino al 1994 si sono succedute tre esposizioni progettate per il Braccio di Carlo Magno nel Vaticano per illustrare la sollecitudine della Chiesa di fronte a questioni sociali quali: *il Lavoro dell'Uomo; il Nuovo Mondo tra conquista ed evangelizzazione; L'Uomo e l'Ambiente*.

Nella prima di tali esposizioni si sono potuti ammirare, – grazie a generosi prestiti di molti Paesi, quadri e disegni di celebri artisti – aventi ad oggetto il lavoro, nelle differenti modalità delle prestazioni svolte – che risalgono ad epoca precedente o successiva alla enciclica sociale di Leone XIII del 1891 (*Rerum Novarum*).

Il catalogo di tale mostra contiene anche interessanti scritti su: *immagini del lavoro intorno alla Rerum Novarum* (Giovanni Morello); *mutamenti dell'arte e il contenuto sociale* (Giovanni Carandente); *raffigurazioni del lavoro nell'arte del XIX secolo* (Michel Schooyans).

[2] Come l'arte anche la letteratura vuole, per molti, significare prima di tutto un impegno civile che, sulla scia degli Enciclopedisti, ha caratterizzato tra i tantissimi scrittori di tutte le epoche: in Francia, Victor Hugo nel celebre libro *"I Miserabili"*; ed in Italia Alessandro Manzoni nella *Colonna Infame*, ed ancora proprio di recente Leonardo Sciascia, fedele testimone della *vita siciliana* in *"Fuoco all'anima"* (*Considerazioni con Domenico Porzio*).

[3] Nella metà del secolo XVI – e cioè più di due secoli dopo i celebri affreschi di Ambrogio Lorenzetti sul "buono e cattivo Governo" – una altra espressione della c.d. arte civile si può ora ammirare (nella Sala dei Cinquecento nel Palazzo Vecchio di Firenze) nella mirabile opera di Giorgio Vasari. In essa si vede in primo piano il duca Cosimo I dei Medici impegnato a studiare le fortificazioni della città di Siena che intende conquistare. Nella cornice sono visibili delle tartarughe con la vela sul carapace, che vogliono significare contestualmente sia la capacità del duca di ponderare le sue decisioni (prudenza rappresentata dalle tartarughe) e sia la velocità nel metterle in atto (velocità rappresentata dalle vele). Binomio questo tra lentezza nel meditare e velocità e potenza nell'agire, che fu uno dei tanti segreti del governo del duca, che volle tramandare al suo primogenito, lasciandogli scritto *"Festina lente"*: ovvero affrettati lentamente.

[4] N. IRTI, *Natura e luoghi, Problemi di geo-diritto*, Bari, 2001, p. 96, che dopo avere evidenziato come sussista un intimo e stretto rapporto tra il diritto ed il territorio, e dopo avere osservato come un siffatto rapporto è un presupposto costitutivo dello Stato, critica "il vago e umanitario cosmopolitismo", rimarcando che esso "nega la sovranità" e "la indipendenza degli Stati;" e non giova certo né "alla cooperazione" e né "alle pacifiche intese" perché "il tramonto della sovranità statale farebbe ... saltare il coperchio". Motivo questo per il quale *"esploderebbero tutte le passioni dei luoghi e le potenze terrestri si troverebbero, l'una contro l'altra, in hobbesiana naturalità"*.

[5] Per un ordinato assetto del diritto europeo che voglia essere anche efficace e creare nello stesso tempo solidarietà tra gli Stati è necessario che si abbia una gerarchia tra le fonti normative e che tra le Alte Corti – sia all'interno che al di fuori di ciascun Paese – non vi sia una "concorrenza" per l'acquisto di un "maggiore potere".

Utile a tale riguardo è il saggio recente di G. RIZZI, *Ancora sulla doppia pregiudiziale. I diritti dimenticati nel dialogo tra le Corti, tra resistenze e deresponsabilizzazioni nell'attuazione del diritto dell'Unione*, in *Questione giustizia*, 8 gennaio 2021.

Sulla disarticolazione e sulla assoluta incertezza delle fonti normative regolanti l'Unione Europea e di quelle del nostro Paese cfr.: S. CASSESE, *I tribunali di Babele*, Roma, 2009, il quale osserva che gli ordinamenti nazionali sono incapaci di risolvere da soli le difficili problematiche da affrontare perché a tali singoli ordinamenti si sovrappongono "gli ordinamenti a più livelli", fonte di un diritto incerto ed inaffidabile. La veridicità di tale assunto è attestata, senza possibilità di smentita alcuna, dalla realtà fattuale, che testimonia la mancata tenuta temporale di una giustizia malata e di un legiferare disordinato, privo di progettualità e dal contenuto spesso indecifrabile, causa a sua volta di un

contenzioso in crescita esponenziale e di processi di lunga durata e dagli esiti spesso imprevedibili in ragione di decisioni sorprendenti per la loro creatività.

[6] Tale gruppo di studiosi faceva riferimento alla rivista fondata nel 1929 da March Bloch e Lucien Febvre (*Annales d'Histoire économique et sociale*), che a partire dal 1994 è pubblicata con il titolo *Annales Sciences sociales*.

[7] L'imperante storicismo tradizionale è apparso sovente non resiliente a condizionamenti ideologici, politici, sociologici e di ogni altro genere, tanto da privilegiare ed accreditare spesso una realtà virtuale a discapito di quella reale.

Tra i tanti storici influenzati in varia misura dalla metodologia della "Nuova Storia" va compreso certamente Henri Pirenne, studioso del Medioevo noto soprattutto per avere sostenuto che l'inizio di questo lungo periodo storico non può essere fatto risalire al 476 (anno della caduta dell'impero romano d'Occidente allorché Odoacre depose l'ultimo imperatore Romolo Augusto) perché tale inizio deve fissarsi invece al tempo delle invasioni barbariche del VII secolo quando per l'avvento dell'Islam si interruppero i legami economici con una vasta area territoriale comprensiva di numerosi Paesi (Turchia del Sud, Siria, Palestina, Spagna, Nord Africa). Il che comportò un generale impoverimento dell'Europa.

Sul punto cfr. *amplius*: G. VIDIRI, *A cinquanta anni dallo Statuto dei lavoratori ovvero dal diritto valoriale al diritto da Covid-19*, in *Lav. giur.*, 7, 2020, pp. 710-711, che rimarca anche come Henri Pirenne nel suo "excursus storico" si sia servito di criteri di indagine di tipo quantitativo dando il dovuto rilievo a dati oggettivi costituiti dal vivere quotidiano delle popolazioni del tempo ed ai rilevanti mutamenti delle loro condizioni economiche e sociali.

Criteri questi seguiti da Fernand Braudel, tra i fondatori della citata Rivista *Annales*, ed ancora da Jacques Le Goff, che si è interessato di strumenti di ricerca di solito trascurati e che, da profondo conoscitore della civiltà dell'Occidente medievale, ha affrontato in maniera radicalmente nuova la rilevante problematica della percezione del tempo e della sua rilevanza sul versante socio-economico, dimostrando al riguardo come in epoche passate il tempo dei mercanti fosse da valutarsi diversamente da quello dei contadini, degli artigiani, degli universitari e anche da quello della Chiesa.

[8] Civiltà quella dell'Occidente che sebbene sia sempre stata dal suo sorgere garante di tutte libertà non può negarsi tuttavia che essa, negli anni della pandemia e della guerra in corso, non sia stata compiutamente rispettosa di tutte le libertà, specialmente per quanto riguarda la libertà di pensiero e di parola. Motivo questo per il quale deve ritenersi non certo encomiabile la condotta di alcuni supponenti "intellettuali" che hanno mostrato, in pubblici dibattiti televisivi e con parole offensive, di volere prendere le distanze dal pensiero di Aleksander Gel'evic Dugin. Le argomentazioni del noto filosofo russo meritavano contraddittori ben diversi da quelli che ha avuto, perché costoro hanno mostrato l'inesistenza contenutistica del loro pensiero quando hanno tentato di contestare Dugin per avere evidenziato che "la civiltà dell'Europa liberale e capitalista" è quella di un Occidente del tutto privo di valori perché epicentro delle forze antipsirituali ed anticelestiali.

Verità questa che non si distacca di molto da quella condivisa dai filosofi che nel secolo scorso hanno previsto il "tramonto dell'Occidente", ed anche da quelli che hanno evidenziato il collegamento e la stretta saldatura tra "nomos" e "territorio".

Tra i numerosi suoi scritti vedi ALEXSANDER GEL'EVIC DUGIN, *La quarta teoria politica* (pubblicata nel 2009 in inglese con il titolo *The Fourt Political Theory*, ed. it. a cura di Andrea Virga e con traduzione di Camilla Scarpa – Associazione sociale per l'impiego, Milano, 2020), che mira a superare i feticci delle vecchie ideologie del ventesimo secolo (liberismo, marxismo e fascismo), per approdare alla concezione heideggeriana del *dasein* (stare nel mondo) al fine della nascita di un nuovo mondo con valori culturali e religiosi ben distanti da quelli dell'Occidente.

[9] In questa ottica si sono rivendicate: la necessità dell'apertura di nuovi orizzonti e di nuovi indirizzi scientifici negli studi storici; l'esigenza che una nuova scienza giuridica venga sollecitata a non declinare la lettura della storia in senso "politico/ideologico"; una doverosa corretta valutazione – in sede di esame degli accadimenti e degli eventi – della diversa rilevanza del fattore tempo; e soprattutto l'utilità – unificante di tutte le versioni del suddetto storicismo – consistente nel mutare ed ampliare i mezzi e gli strumenti di osservazione e di indagine a seconda di ciò che in concreto avviene.

[10] Effetti questi che mostrano come il sogno dei Costituenti dell'Unione Europea (Alcide De Gasperi, Arturo Spinelli, Winston Churchill, Helmut Kol, Jean Monnet), di promuovere la pace e la solidarietà tra i popoli dell'Occidente sia rimasto irrealizzato in buona misura per effetto della politica della NATO (OTAN). Ed infatti, l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, cui hanno aderito Paesi dell'America settentrionale e dell'Occidente – invece di accreditarsi come organo politico e militare di difesa a tutela di tutti indistintamente detti Paesi – ha preferito essere già nel passato una organizzazione sempre disposta a fornire consistenti appoggi economici e militari a favore degli Stati Uniti d'America.

Tutto ciò è apparso con palmare evidenza nella guerra tra la Russia e l'Ucraina. In detta guerra infatti la NATO – supportata dai Paesi dell'Unione per molto tempo "dormienti" – ha mostrato la sua già antica vicinanza ai Paesi dell'America settentrionale, ai quali, con una "propagandata politica muscolare", ha contribuito attivamente a fornire all'Ucraina contro "il nemico russo" armi letali in una guerra prevedibilmente lunga. Da qui il concreto pericolo che l'Unione Europea oltre che tradire e disattendere – con una iniziale, convinta e totale adesione alla suddetta guerra – il disposto dell'art. 11 della Costituzione finirà anche per alimentare al suo stesso interno "nazionalismi" e "governi sovranisti", con il pericolo della perdita totale e definitiva dei valori dell'Occidente tutto.

[11] In relazione alle problematiche di cui al testo appaiono profetiche gli scritti di Oswald Spengler. Questi in *"Il Tramonto dell'Occidente"*, da studioso lontano dalle Accademie scrisse negli anni venti del secolo scorso – in un contesto devastato dalla prima guerra mondiale – una monumentale opera comparando l'evoluzione delle diverse civiltà nel corso della storia mondiale, ed evidenziando le differenze riscontrate nei rispettivi contesti culturali, religiosi, filosofici, giuridici, istituzionali ed economici. All'esito di tale esame Spengler pervenne alla conclusione che nel Novecento la civiltà dell'Occidente, che aveva vissuto nell'inizio dell'ottocento il suo apice, era giunta al tramonto per avere perduto i suoi valori originali con il privilegiare la ricerca del potere attraverso la forza del denaro e del profitto, pervenendo a tale giudizio attraverso una dura critica sull'operato dei politici e degli intellettuali, e non da ultimo sulla fragilità del diritto nelle "Democrazie liberali".

Ragioni tutte queste destinate ad ostacolare il ritorno ai valori originari dell'Occidente anche a seguito del suo continuo ed abituale cambiamento dei modelli di riferimento che ne ha reso il futuro privo di speranze (cfr. tra le tante edizioni del libro di O. SPENGLER, *Il Trionfo dell'Occidente. Lineamenti di una metodologia della storia mondiale*, trad. di Julius Evola, Collana *La buona società*, 16, Milano, 1957, p. 1561, II ed., 1970).

In un passato più prossimo *il tramonto dell'Occidente* è stato profetizzato da Heidegger e da Jaspers i quali hanno ritenuto che l'Occidente sia stato vicino alla sua fine, dopo avere nel corso degli anni "occidentalizzato il mondo intero", in tal modo offuscandone i tradizionali valori e la propria specificità. E questo per avere smesso di avere fiducia nel suo futuro e per aver fatto venire meno il dominio dell'uomo sulle cose, in una corsa inarrestabile verso il nichilismo giuridico e verso una esistenza priva di senso e senza valore alcuno (vedi per puntuali e pensosi richiami al pensiero dei summenzionati filosofi: U. GALIMBERTI, *Il Tramonto dell'Occidente nella lettura di Heidegger e Jaspers*, Milano, 2017).

Per i temi in questa sede scrutinati, tuttora di viva attualità, ma in ottica aperta invece alla fiducia ed alla speranza vedi quanto scritto da P. SAVONA, *Geopolitica economica. Globalizzazione sviluppo e*

cooperazione, Milano, 2004. In tale libro, come riportato nel primo risvolto della sua copertina, viene compendiato in modo chiaro il pensiero del suo Autore il quale non prende in esame «solo gli aspetti di *governance* mondiale ma anche gli strumenti pratici attivabili nell'ordine economico mondiale attuale vigente, ancora basato sugli Stati Nazione».

Ne esce quindi "un quadro oggettivo molto interessante, che apre un filone di indagine volto a trasformare il processo di globalizzazione in atto, eccessivamente centrato sui contenuti economici, in un vero e proprio sistema di cooperazione politica internazionale che innalzi il livello di benessere sociale della popolazione del pianeta".

[12] In un suo libro Karl Popper ha evidenziato che nessuno può prevedere con metodo scientifico la direzione di marcia della storia ed i suoi risultati futuri. Nello specifico, nel suo scritto dal titolo "*La miseria dello storicismo*" il filosofo austriaco: rileva che la storia non di rado è segnata da eventi eccezionali ed imprevedibili che mostrano che la scienza è tale perché ogni suo risultato non è mai definitivo; e precisa ancora "di avere tentato di analizzare alcune connessioni tra storicismo e modo di concepire le cose" con il sogno di portare il paradiso sulla terra (in tali sensi: Salvatore Veca che, in *Introduzione* all'edizione italiana del suddetto libro, Milano, 2013, p. 9, rimarca come sia stato – in molti influenti studiosi di filosofia politica e sociale condiviso l'assunto secondo cui "è difficile sottovalutare l'importanza del rapporto tra le nostre credenze sulla storia ed i nostri impegni nella storia, e ancora, tra fatti e decisioni").

Ciò induce a ricordare quanto avvenuto in un lontano passato per evidenziare come la storia insegni sempre qualcosa.

Nella seduta pomeridiana del Senato del 27 marzo 1949 Il Presidente Alcide De Gasperi, rispondendo alle contestazioni su quello che sarebbe poi divenuto il Patto Atlantico del Nord (organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa, firmata a Washington il 4 aprile 1949 ed entrato in vigore il 24 agosto dello stesso anno) riferiva che il *memorandum* avente ad oggetto detto Patto, inviato da Roma il 6 gennaio 1949 era arrivato, attraverso le traduzioni, in mano del governo degli Stati Uniti il 12 gennaio dello stesso anno.

Detto *memorandum* cominciava così: «*Quanto segue ha come scopo quasi esclusivo il fare conoscere al Governo americano l'autentico stato d'animo dell'opinione pubblica italiana di fronte alla riconosciuta necessità della più stretta collaborazione a difesa della pace e della libertà umana. Esso vuole essere una candida espressione del nostro pensiero, che ci pareva doverosa verso il Governo e il popolo degli Stati Uniti, cui tanto dobbiamo e coi quali l'immensa maggioranza della Nazione italiana intende conservare e sviluppare i rapporti più intimi*» (intervento – riportato testualmente in un prezioso libricino del 27 marzo 1949 della casa editrice Menardi-Roma, dal titolo "*l'Italia di fronte al Patto atlantico*", nel corso del quale – tra le numerose voci di contestazione della sinistra al suo operato, De Gasperi aveva spiegato che alla scelta tra una collaborazione ed una adesione al suddetto Patto, ed una neutralità disarmata dell'Italia e le conseguenze che ne sarebbero scaturite, era una opzione da preferire optare verso una collaborazione ed adesione al Patto in luogo di una neutralità che sarebbe apparsa egoistica).

[13] È sperabile che non sia censurato dagli attivisti del pensiero unico e del politicamente corretto chi ritiene che Putin non rappresenti il "Male assoluto" e che l'Ucraina non sia invece esente da colpe (cfr. al riguardo *L'intervista di Giulia Cazzaniga a Fausto Bertinotti*, in *La Verità* del 1 aprile 2022, p. 7, nella quale l'intervistato – con riferimento alle vere ragioni che hanno originato la guerra tra Russia ed Ucraina ed al di là "del differente linguaggio utilizzato" e "del reciproco rimpallo delle responsabilità" – osserva lucidamente che "*la molla scatenante della guerra parla anche essa della crisi della politica. Perché riemergono nella crisi fantasmi di un passato. C'è una logica di una potenza basata sul nazionalismo, una Patria bandita come arma contro le altre Patrie, il ritorno al passato. E questo mette*

*in luce l'altro fallimento, di quello, che pomposamente si chiama Occidente, dell'area atlantica: gli Usa sono stati protagonisti della globalizzazione, che ha aperto alla crisi della democrazia").*

Né, sotto un distinto versante, può sottacersi che una lunga guerra è destinata ad avere soprattutto nel nostro Paese danni economici ingenti per le severe sanzioni "volute Stati Uniti" e "condivise dell'Europa" nei riguardi della Russia. Dette sanzioni infatti, per i loro effetti asimmetrici a livello economico, hanno già colpito pesantemente l'Italia, povera delle necessarie risorse energetiche e già penalizzata da una politica dirigistica che – sul presupposto di una epidemia "*permanentemente quiescente e sempre di identica pericolosità*" di cui "*si è dichiarata la fine solo al 31 marzo 2022*" – ha visto limitare il diritto al libero esercizio dell'attività economica con un lungo *lockdown* la cui durata non ha trovato riscontro altrove, e che ha causato gravi ricadute soprattutto per i lavoratori autonomi e per le medie e piccole imprese, le quali hanno avuto, spesso anche tardivamente, sussidi e ristori del tutto insufficienti ben diversamente da quanto è avvenuto negli altri paesi dell'Unione Europea. (a conferma del detto cfr.: lo scritto di diritto comparato di M. DELLA SEGA, *Il sostegno alle imprese e ai lavoratori durante l'emergenza Covid-19, Le scelte dei Governi in Europa e negli Usa*, in *ADAPT, Working Papers*, 15, 2020).

[14] Sul diritto del lavoro del futuro cfr. di recente F. BUTERA, *Progettare e sviluppare una new way of working*, in *Lav. dir. Eu.*, 1/2022, il quale ha ricordato che di recente è stato dal *World Economic Forum 2020* stimato che, già dal 2025, 85 milioni di lavoratori potrebbero essere sostituiti per effetto di una diversità di lavoro tra uomini e macchine e, per di più, potrebbero emergere 97 milioni di nuove professioni a seguito della riforma digitale. Tutto potrebbe però cambiare non solo per la pandemia ma anche per la guerra che ad essa è seguita. Da qui la necessità di superare il vecchio modello Taylor fordista, che pure permane nella pubblica amministrazione e in alcune aree della nostra economia; e di progettare nuove forme di lavoro come lo *smart work*, e cioè lavori agili che consentano una maggiore libertà di contrattazione tra le parti, senza vincoli e rigidità che finiscono per ostacolare a danno della produttività, l'esercizio dell'attività economica con dannosi effetti sul generale assetto delle relazioni industriali.

[15] Così testualmente F. LOPEZ DE ONATE, *La certezza del diritto*, cit., p. 25, il quale aggiunge che "in maniera analoga, ogni individuo che rifletta sulla propria vita, nella pratica realizzazione di essa, ha necessariamente – in quanto ogni momento è il punto di distinzione tra il presente ed il passato – l'impressione di trovarsi ad una svolta della sua vita, e certo in una fase di preparazione".

[16] In questi sensi ancora F. LOPEZ DEL ONATE, *La certezza del diritto*, cit., p. 27, per il quale l'uomo contemporaneo nella sua esasperata solitudine, per potere essere sommerso da ondate irrompenti "si sente e rimane perfettamente solo tra tanti individui che si trovano anche essi in una disperata solitudine d'animi e di valori".

[17] Al di là di quanto riportato nel testo è innegabile – in una narrazione che voglia essere veritiera – che Zelensky rappresenti per il suo popolo "un Presidente che ha con coraggio ed intelligenza difeso in guerra lo spirito di libertà e di indipendenza dell'Ucraina, accreditando il suo Paese a livello internazionale con la sua indubbia capacità comunicativa. Ma è ugualmente innegabile che la difesa pur doverosa del suo popolo non può certo far dimenticare né trascurare di considerare che Paesi come il nostro hanno interessi immediati e quindi anche il dovere ineludibile di non vedere le loro economie divenire "economie di guerra" suscettibili di portare al generale e globale impoverimento di interi popoli e finanche a carestie con l'ulteriore pericolo di guerre nucleari senza ritorno.

[18] Sul rapporto tra legge e morale e per utili cenni storici su tale rapporto cfr.: F. LOPEZ DE ONATE, *Compendio di filosofia del diritto*, Milano, 1955, pp. 139-160, il quale scrive: che in Grecia, sia nell'esperienza storica che nel pensiero speculativo non vi fu mai una vera distinzione tra morale e diritto, e questo perché morale e coscienza giuridica erano tutt'uno, così come furono tutt'uno coscienza morale e coscienza estetica (è noto che *bello e buono* era per i Greci un binomio

inscindibile); che, diversamente da quanto accaduto in Grecia, in Roma la distinzione tra diritto e morale cominciò ad essere attuata nella esperienza e successivamente, a poco a poco, fu vista anche nel suo aspetto teorico. Una definizione come quella di Celso, secondo il quale il diritto è *ars boni et aequi* e quindi va inquadrato nel suo esatto significato perché l'accento posa sulla parola *aequi*, il cui astratto *aequitas* non racchiude, come è stato detto, un concetto morale, bensì un concetto precipuamente giuridico, quello di *aequitas*. Si torna così alla nozione di giustizia ed al suo contenuto specifico, del resto anche Cicerone dice esplicitamente *justitia aut aequitas*.

In *sintesi* nonostante tutto nell'epoca classica una distinzione chiaramente formulata non si trova e si può asserire che continua a mancare anche nel medioevo. Una vera distinzione si riscontra solo con il Thomasius, il quale all'inizio del '700 rende autonomo il diritto dalla religione esprimendo in tal modo un'esigenza caratteristica della sua epoca, nella quale si sentiva la necessità di sottrarre la coscienza individuale alla invadenza del civile e soprattutto da quello ecclesiastico. Si distingue così un *forum internum* al quale esclusivamente la morale si riferisce, dal *forum externum*. Il diritto pertanto diviene coercibile, laddove concepire la morale come coercibile significherebbe snaturarne il carattere: *obligatio juri correspondens semper externa est, metuens coactionem aliorum hominum* (*Fundamenta juris naturalis et gentium*, 1705, I, 5, & 21) (sulla problematica del rapporto tra diritto e morale, alla base della distinzione tra positivismo giuridico e giusnaturalismo cfr.: le mirabili e concettuose pp. 155-160 del già citato *Compendio*).

[19] Osserva con caustiche riflessioni che sottendono una presa di distanza dalla natura ascensionale del giusnaturalismo cfr. N. IRTI, *I "cancelli delle parole" intorno a regole principi e norme*, in *Lezioni Magistrali*, collana diretta da L. d'Alessandro e A. Sandulli, n. 71, Napoli, 2015, pp. 18-20, che scrive: "è diffuso nell'epoca presente un "anelito alla trascendenza" e cioè " un intimo bisogno di trovare un punto attuale fermo e assoluto", che scampi dal selvaggio scorrere del tempo, e consoli per uscire dal nulla e rientrare nel nulla: questa brama determina come un "moto ascensionale", che dalla leggi positive sale alle costituzionali, e da esse a dichiarazioni di universali diritti, e poi a principi sempre più ampi, e ancora ai valori; e talvolta qui non s'acquieta e riposa, perché i valori rimandano a colui che li pone e assicura (Dio, la natura o altre entità metafisiche)".

Sul rapporto e sulla influenza sul diritto del lavoro del positivismo e del giusnaturalismo cfr. G. VIDIRI, *La crescente (in)certezza del diritto tra positivismo e giusnaturalismo. A cinquanta anni dallo c.d. Statuto del lavoro (L. 20 maggio 1970 n. 300)*, in *Riv. int. filosofia del diritto*, Milano, 1/ 2020, pp. 21-46.

È cresciuto nel tempo il numero dei giusnaturalisti che hanno considerato, talvolta con mal celata supponenza intellettuale, il positivismo come un inutile reperto del passato. A tale affollata schiera di studiosi si è aggiunto da ultimo in piena e convinta condivisione: F. ROSELLI, *il declino del formalismo giuridico e la giurisprudenza del lavoro*, Milano, 2021, il quale, dopo avere denunciato il declino del "formalismo giuridico" e del "giuspositivismo statalista" evidenzia come la giurisprudenza del lavoro sia particolarmente esposta a fonti extra-legali, tra cui la "natura delle cose" e come la giurisprudenza sia ormai considerata dai più come "fonte del diritto essa stessa". Tesi questa in piena adesione all'ascetismo caratterizzante il giusnaturalismo che sul piano applicativo continua a nobilitarsi attraverso l'applicazione di un "diritto mite", che alimenta ed accresce il moto ascensionale per congiungersi in eterno con la "Divinità".

[20] I Paesi membri dell'Unione Europea con una economia già in crisi per la pandemia da Covid-19 finiranno più degli altri per essere penalizzati attraverso la chiusura delle medie e piccole imprese ed attraverso di un accresciuto impoverimento delle fasce più deboli di lavoratori.

[21] Dell'eclissi del diritto in Italia ha parlato già nel passato N. Irti, che ha ricollegato tale eclissi alla fuga dal codice civile con queste testuali parole "il codice civile ha perduto il carattere di centralità del diritto nel sistema delle fonti: non più sede di garanzie dell'individuo, ormai assunte e svolte dalla

Costituzione; non più sede di principi generali, ormai espressi, per singole categorie di beni o di classe di soggetti, dalle leggi esterne. ... La *fuga dal codice civile* riguarda fundamentalmente istituti ed interi complessi di rapporti (così la disciplina del divorzio e lo statuto dei lavoratori) e si identifica e si allarga a mano a mano che gruppi sociali o cerchie di soggetti strappano, dopo aspri e tormentati negoziati coi poteri pubblici, leggi particolari e tavole di privilegi" (così: N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1986, pp. 33-34).

In un successivo libro dal titolo *Nichilismo giuridico*, Bari, 2004, lo stesso Autore, nel descrivere il lento ma graduale passaggio da un diritto, "senza valori e senza una anima", ad un diritto che muore lentamente ha osservato, con mirabili parole che: "laicizzate le fonti del diritto e sciolto ogni legame con la teologia, le norme sono venute nell'esclusivo e totale dominio della volontà umana. I disegni, volti a ricostruire l'unità in forme storiche e mondane, si rivelano ormai fallite. L'età moderna ha esteso al diritto la parola più audace e crudele 'produrre'. Le norme giuridiche, al pari di qualsiasi prodotto di mercato sono 'prodotte'; vengono dal nulla e possono essere ricacciate nel nulla. La forza che le 'produce', ossia le chiama innanzi o le rifiuta, le costruisce o le distrugge, è soltanto il volere degli uomini. Le officine giuridiche lavorano in tutte le ore del giorno ed in tutti i luoghi della vecchia Europa; nessuna norma ha privilegio d'immutabilità e d'inviolabilità" (*op. cit.*, pp. 7-8).

[22] Considerazione questa attribuita Otto Von Bismark, che è stato un politico tedesco soprannominato il Cancelliere di ferro, e che da Primo ministro del regno di Prussia dal 1862 al 1890, è riuscito con la sua abilità ed accortezza a contenere le dispute tra l'Austria e la Russia e tra l'Austria e l'Italia, rivaleggiando sul piano economico con la Gran Bretagna e facendo divenire il suo Paese la prima potenza militare del Continente.

[23] È doveroso richiamare ancora una volta il pensiero di Karl Popper, che annovera tra i pericoli per la democrazia: *l'assoluta fiducia nella crescita infinita e nella credenza fideistica della scienza*, che è tale proprio perché la sua validità e la sua tenuta è soggetta alle severe leggi del tempo; *la miseria dello storicismo*, il cui peccato originale è nella credenza dell'esistenza di leggi che regolano la vita sociale in termini equivalenti a quelle dell'ordine naturale e scientifico, credenza accreditata da storici ed intellettuali sovente integrati stabilmente negli apparati ideologici dello Stato; *una politica pianificatrice* che cerchi realmente di "pianificare" l'evoluzione della società *attraverso controlli economici e sociali*, che riducono le iniziative e le libertà fino ad eliminare la sovranità individuale, rendendo il cittadino schiavo di se stesso (cfr. sul punto M. VARGAS LLOSA, *Il richiamo della tribù*, Torino, 2017, pp. 149-155, il quale nel sintetizzare nel suo libro il pensiero liberale dei grandi filosofi vissuti dalle fine del settecento sino al novecento, rammenta che KARL POPPER nel sostenere la compatibilità del "riformismo" con le libertà riteneva che: "Lo Stato è 'un male necessario'. Necessario, perché senza di esso non esisterebbero la coesistenza né la redistribuzione della ricchezza garantita dalla giustizia – visto che la libertà di per sé è fonte di enormi squilibri e diseguaglianze – né la correzione degli abusi. Ma è anche "un male", perché la sua esistenza rappresenta in ogni caso, anche nelle democrazie più libere, una riduzione importante della sovranità individuale e un rischio permanente nel caso in cui si accresca e diventi fonte di abusi che logorano le basi – fragili, in definitiva – su cui si è eretta, nel corso dell'evoluzione sociale, "la più bella e misteriosa delle creazioni umane: la cultura delle libertà" (in tali termini: M. VARGAS LLOSA, *op. cit.*, p. 155).

[24] La formula breve e magica adoperata dal pensiero unico per concludere con un sicuro successo ogni dibattito sulle restrizioni imposte dai provvedimenti del governo in materia sanitaria, è stata sempre e comunque la seguente: "La mia libertà finisce quando inizia la tua libertà".

[25] Alla stregua di un bilanciamento di diritti contrapposti, tutti a copertura costituzionale, all'imprenditore va riconosciuta la piena responsabilità di disporre delle risorse umane e della professionalità dei suoi dipendenti, ed a costoro il doveroso e costante rispetto dei loro diritti inderogabili, compresi quelli all'onore e alla dignità. Sul punto cfr.: F. GALGANO, in F. GALGANO-S. RODOTÀ, *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, *Rapporti economici*, t. II, *sub art.*

41 Cost., Foro italiano, Bologna-Roma 1982, p. 4, nt. 3, il quale ha osservato che la qualificazione della iniziativa economica privata quale espressione di libertà non viene vanificata dal comma 2 del suddetto art. 41. Tale disposizione vuole significare soltanto che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana perché "questi concetti identificano altrettanti limiti e non elementi interni alla essenza della libertà di iniziativa economica, che è libertà dei privati di organizzare l'attività produttiva e di decidere quindi autonomamente le modalità di gestione della propria azienda".

In tema M. LIBERTINI, *Sulla nozione di libertà economica*, in *Moneta e credito*, dicembre 2019, p. 322, ha con riferimento alla libertà di impresa rimarcato la conservazione nell'ordinamento italiano dei poteri dell'imprenditore (in *primis* di quello gerarchico sancito dall'art. 2086 c.c.) perché parte integrante della garanzia della suddetta libertà. L'Autore ha poi ricordato che in dottrina si è chiesto "se è giusto domandarsi se si possa limitare la libertà economica dell'imprenditore "dominante" inibendogli delle scelte necessarie (come quella di liberarsi di un rapporto non più conveniente economicamente) solo perché danneggia la parte "dipendente" (cfr. al riguardo F. BORTOLOTTI, *Riduzione delle commesse e interruzione arbitraria delle relazioni commerciali: limiti dell'abuso di dipendenza economica*, in *Giur. it.*, 2010, pp. 2551-2564); e ha aggiunto anche che si è pure giunti all'affermazione che una rafforzata tutela della libertà economica dell'imprenditore e dei suoi poteri di gestione dell'azienda ai fini di far fronte alla concorrenza in "un mercato sempre più globalizzato giustifica una compressione degli interessi dei lavoratori" (cfr. in tema G. VIDIRI, *Art. 41 Cost.: licenziamenti per motivi economici e "repechage" dopo il Jobs Act*, in *Corr. giur.*, 2017, n. 5, pp. 659-675). È evidente – precisa Libertini – che, in queste frasi, l'espressione "libertà economica" viene utilizzata nel significato di "potere di gestione dell'impresa". In altri termini, la tutela della libertà d'impresa è anche tutela del potere imprenditoriale se e in quanto esercitato in funzione dell'efficienza produttiva della impresa stessa. Tutto questo spiega perché la libertà d'impresa sia tutelata in modo meno rigido rispetto alle libertà personali e perché si ammetta tradizionalmente, con una certa larghezza, che un ordinamento di stampo liberale possa vietare del tutto determinati tipi di attività economiche o possa fortemente vincolare le modalità di esercizio di altre.

[26] Per l'affermazione che "le diverse cangianti maggioranze e le sue differenti colorazioni parlamentari" non sono sinora riusciti a programmare il futuro né ad individuare un giusto equilibrio tra due contrapposti diritti (diritto alla libertà d'impresa, da una parte, e diritto al lavoro, dall'altra) cfr. G. VIDIRI, *Lo sblocco dei licenziamenti tra governi, leggi e giudici al tempo del coronavirus*, in *Lav. dir. Europea*, 3/2021, pp. 4-9.

[27] Cfr. in argomento: G. CARLI, *Sviluppo economico e struttura finanziarie in Italia*, Bologna 1977, il quale ha osservato che "i lacci" ed "i laccioli" non sono solo quelli imposti dallo Stato ma anche quelli imposti dagli stessi imprenditori, per cui devono rivedersi tutti gli impacci creati dalle leggi, al fine di togliere ogni genere di ostacoli alle forze nascenti delle libere iniziative.

[28] Proprio con espresso riferimento ai provvedimenti regolativi della grave crisi pandemica F. Prerfetti, in un articolo pubblicato su *Il Giornale* del 1 agosto 2020 con il titolo "Dittatura costituzionale" ha osservato, con documentata e motivata chiarezza, che il "decisionismo politico", connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato pensato da chi ben conosceva la teoria elaborata dal grande pensatore tedesco, Carl Schmitt, che sulla base di una distinzione concettuale tra "dittatura sovrana" e "dittatura commissariata", ha rappresentato quest'ultima come una dittatura che, in presenza di eventi imprevisti ed eccezionali, con gravi ripercussioni sul piano socio economico, "sospende la Costituzione" per poi ripristinarla nel futuro, finendo in tal modo "per legittimare il suo stesso decisionismo e dirigismo".

In tema cfr. G. VIDIRI, *La crescita (in)certezza del diritto tra positivismo e giusnaturalismo. A cinquanta anni dal c.d. Statuto del lavoro*, in *Riv. int. fil. dir.*, n. 1/2020, p. 35, il quale osserva che una progressiva erosione dei principi fondanti di civiltà giuridica anche nel diritto del lavoro ha portato: ad

una drastica riduzione delle tutele dei lavoratori a causa di un continuo legiferare, che ha sollevato in dottrina ed in giurisprudenza diffuse critiche: e per l'effetto anche ad un progressivo e concreto ridimensionamento della forza e capacità rappresentativa del sindacato.

[29] È sotto l'indicato aspetto non può non censurarsi soprattutto il ben individuabile belligerante che, con un linguaggio disinvolto e diretto volutamente a diffamare il nemico, qualifica una *"guerra civile"*, seppure con tutte i suoi orrori e crimini, *"un genocidio"*. Linguaggio questo destinato colpevolmente ad alimentare la già diffusa *"russofobia"*, che ha portato in molti Paesi non solo dell'Occidente: ad escludere dalle competizioni sportive di grande seguito atleti di apprezzato valore *"solo perché russi"*; ad impedire a noti direttori di orchestra di continuare a fare apprezzare la bellezza della musica che parla al cuore: di Dimitri Shostakovich, di Pyotr Ilyich Tchaikovsky e di Mikhail Glinka *"solo perché russi"*; e finanche a sconsigliare pure nelle Accademie del nostro Paese la lettura delle opere che Fedor Dostoevskiy ha regalato alla Storia *"solo perché russo"*. È chiara testimonianza di una insensata russofobia l'aver pensato di potere applicare – in violazione dell'art. 22 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – sanzioni finanche contro Il Patriarca Kirill (Cirillo I) *"solo perché russo"*.

[30] Sul rapporto tra la Corte Costituzionale ed il legislatore e sul giusto equilibrio tra i poteri dello Stato cfr.: i numerosi contributi nel volume *"Ricordando Alessandro Pizzorusso". La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro* (a cura di P. CARROZZA-A. MESSERINI-R. ROMBOLI-E. ROSSI-A. SPERTI-R. TARCHI) Pisa, 2018 cui *adde* più di recente: M.T. STILE, *Discrezionalità legislativa e giurisdizione nei processi evolutivi del Costituzionalismo*, Napoli, 2020.